

Ore 17,24 **5) Commissione pari opportunità – Commissione pratica forense:**

- Proposta di delibera consiliare

Il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale responsabile della “Commissione pari opportunità”, *illustra* la seguente proposta elaborata della Commissione:

“In base all’art. 4 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, *Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato*, ”Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale (...). Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto”.

La pratica, come noto, si svolge attraverso la frequenza assidua e diligente presso uno studio professionale (o mediante la frequenza a scuole post universitarie, tra le quali le scuole di specializzazione per le professioni legali, che esimono dalla frequenza di uno studio o dalla partecipazione alle udienze per il periodo massimo di un anno, ipotesi che qui non rilevano); in base all’art. 6 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, per la validità del periodo di pratica forense il praticante deve assistere ogni semestre ad un numero non “inferiore a venti udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio”. Pertanto, parte integrante della pratica assidua e diligente è la frequenza alle udienze, in numero non inferiori a venti per semestre; in mancanza del raggiungimento di tale numero, il semestre non potrà essere convalidato ed avrà durata superiore, sino alla data in cui viene raggiunto quel numero, sempre che il “prolungamento” del semestre non integri una vera e propria interruzione della pratica, ai sensi e per gli effetti sopra indicati.

Orbene, esistono indubbiamente situazioni nelle quali vi è, per il praticante, una concreta impossibilità di assistere ad udienze in numero non inferiore a venti per semestre, o addirittura l’eventualità di interrompere la pratica per un

periodo di tempo superiore ai sei mesi; situazioni particolari, che dovrebbero essere considerate come situazioni di giustificata impossibilità di ottemperare alle previsioni di legge, evitando così gli effetti dannosi della cancellazione della pratica sino a quel momento svolta o della mancata validità del semestre.

Si pensi, in primo luogo, allo stato di gravidanza, e al successivo puerperio, della praticante.

Per gli artt. 16 e 20 d.leg. 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice dipendente non può essere adibita al lavoro nel periodo che va dal secondo mese prima della data presunta del parto al terzo mese dopo il parto (o, in alternativa, dal mese precedente ai quattro mesi dopo). Nonostante non sia ovviamente prevista una disciplina analoga per le libere professioniste, per queste è tuttavia disposta, all'art. 70 della medesima normativa, l'erogazione di una indennità di maternità esattamente per un lasso di tempo corrispondente, sul presupposto della normalità dell'astensione dal lavoro della donna in stato di gravidanza nello specifico periodo (senza tuttavia imporre l'obbligo alla professionista di astenersi effettivamente dall'attività lavorativa).

I cinque mesi previsti dalla normativa sopra citata coprono quasi integralmente un semestre, lasso di tempo rilevante sia ai fini della massima interruzione possibile della pratica senza conseguenze, sia della validazione del periodo di pratica mediante la verifica delle udienze cui il praticante ha assistito; e non è giustificato pretendere che la praticante debba non interrompere la pratica, o frequentare udienze, nonostante il suo stato di gravidanza o puerperio, risolvendosi la pretesa in una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti in situazioni oggettive identiche (praticante professionista e lavoratrice dipendente), nonché in un discriminante trattamento identico di situazioni oggettivamente diverse (praticante donna e praticante uomo).

Ancora, analoga situazione è quella del praticante che, per motivi di salute, personali o di stretti congiunti, si trovi nella necessità di interrompere, o di svolgere senza la richiesta continuità e assiduità, la pratica forense. Per ragioni differenti rispetto a quelle sopra illustrate, anche in simili casi parrebbe incongruo far subire deleteri effetti a chi si trova in una condizione già così disagiata.

La Commissione Pari Opportunità ritiene pertanto di invitare l'Ordine, in casi specifici, a valutare alla luce di quanto sopra esposto la posizione del praticante che, per ragioni gravi e documentate (a titolo esemplificativo: stato di gravidanza e puerperio, malattia), si trovi nell'impossibilità di svolgere proficuamente tutte le attività previste dalla normativa vigente per la convalida del periodo di pratica svolto, e in particolare nell'impossibilità di assistere ad un numero di udienze non inferiore alle venti per semestre, o si trovi nella necessità di dover interrompere la pratica per un periodo superiore ai sei mesi; invita pertanto il Consiglio a voler ritenere sussistente, in capo al praticante che ne abbia fatto preventivamente o quanto meno tempestivamente motivata e documentata istanza al Consiglio, una idonea causa di giustificazione, con conseguente - se del caso - convalida del periodo di pratica, anche senza la assistenza al numero totale di udienze prescritto dalla legge, o della giustificata interruzione ultrasemestrale della stessa.

Il Consiglio, nel ringraziare i Consiglieri Annalisa Atti e gli altri componenti la Commissione per il lavoro svolto, prende atto di tale proposta che assume e fa propria nelle forme della raccomandazione.

Delibera del 14/02/2005